

NORMATIVA

CORONAVIRUS

20 maggio 2020

Decreto Rilancio: misure in materia di lavoro, ambiente, salute e sicurezza, agevolazioni, finanziamenti, R&S, infrastrutture e trasporti

In breve

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IND/TES n. 179/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Decreto Rilancio

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 13 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio)⁽¹⁾, che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni, in allegato invece è disponibile l'elenco sintetico degli articoli del Decreto.

Misure in materia di lavoro

Il Decreto Rilancio rinnova molte delle misure già adottate con il DL Cura Italia e ne introduce di nuove in materia di lavoro.

Accesso agli ammortizzatori sociali

- Reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale anche per le CIGO Covid-19, in precedenza abrogata dalla conversione il legge del DL Cura Italia.
- Terminate le 9 settimane già previste dal DL Cura Italia, possibilità di richiedere CIGO per Covid-19 per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
- Cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19: l'istanza di accesso deve essere presentata non più entro la fine del 4° mese, ma entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione

dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

- Prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19 anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.

Congedi e Permessi

- I congedi retribuiti al 50% per genitori di figli di età non superiore a 12 anni, già previsti dall'art.23 del D.L. Cura Italia, sono aumentati a trenta giorni e la loro fruizione è estesa sino al 31 luglio. Ugualmente prorogati anche i congedi non retribuiti riconosciuti ai genitori di figli fino a 16 anni, anch'essi già previsti dal medesimo articolo 23.
- I permessi aggiuntivi previsti dall'articolo 24 del DL Cura Italia per i casi di cui alla Legge 104/1992, sono estesi a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Lavoro agile

- Riconosciuto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, ai lavoratori genitori di almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
- la modalità di lavoro agile, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, può continuare ad essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle legge 81/2017, fermo restando gli obblighi di informativa sulla sicurezza, nonché quelli relativi alla comunicazione dell'attivazione e cessazione che sono assolti in via telematica⁽²⁾.

Contratti a termine

- Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere anche senza l'apposizione delle causali. La misura si aggiunge a quella già introdotta dalla legge di conversione del D.L. Cura Italia, con la quale in deroga alle norme vigenti, si consente di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato alle imprese nelle quali, in relazioni alle stesse mansioni, sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione Covid-19.

Sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

- Estensione da 60 giorni a 5 mesi del termine previsto dall'articolo 46 del DL "Cura Italia" per l'applicazione del divieto di licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo.

Lavoratori a rischio

- Esteso al 31 luglio 2020 il termine, già previsto dall'articolo 26 del D.L. Cura Italia, sino al quale è equiparato a ricovero ospedaliero, con diritto al trattamento economico per malattia, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche.

Termini e semplificazione dei procedimenti amministrativi

- In relazione al DURC, viene modificato l'articolo 103, co. 2, del DL Cura Italia relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, come segue: *"1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di*

emergenza, **ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.**

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (art. 81).

- Al fine di assicurare la semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e per le imprese, fino al 31 dicembre 2020, sono definite numerose semplificazioni relative ai differenti procedimenti amministrativi (art. 264).

Misure in materia ambientale

- Incrementato il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km, di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 44).
- Incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo (art. 119).
- **Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021 (art. 133).**
- Allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote di TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138).
- Sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA) attraverso l’istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili (art. 227).
- Soppressione del comitato tecnico di supporto alla commissione VIA/VAS (art. 228). Tale disposizione appare critica ed è auspicabile che venga modificata in sede di conversione in legge del decreto legge.
- Adozione di misure per incentivare la mobilità sostenibile (art. 229).

Misure in materia di salute e sicurezza

- In linea con quanto previsto al punto 12 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (ora Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, i Datori di lavoro assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a contagio** in relazione: all’età, alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, agli esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbilità.
Per i Datori di lavoro che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non sono tenuti alla nomina del Medico competente, tale nomina va effettuata per la durata del periodo di emergenza al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria.
L’eventuale inidoneità alla mansione accertata in ragione di questa sorveglianza sanitaria eccezionale non può giustificare il recesso del contratto di lavoro (art. 83).
- Al fine di favorire l’attuazione del Protocollo di sicurezza previsto dal DPCM 17 maggio 2020, **INAIL promuove interventi straordinari** destinati alle imprese per la riduzione del rischio attraverso l’acquisto di: apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (art.95).

Misure relative a agevolazioni, finanziamenti e R&S

Versamento dell'IRAP (art. 24)

- Le imprese con un volume di ricavi inferiore a € 250 milioni non sono tenute a versare il saldo IRAP per il 2019 e la prima rata dell'acconto dovuta per il 2020. Rimane invece l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Contributo a fondo perduto (Art. 25)

- È concesso un contributo a fondo perduto alle imprese per le quali l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Il contributo è determinato applicando una percentuale variabile alla differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Nello specifico:
 - 20% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 400 mila;
 - 15% per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra € 400 mila e € 1 milione;
 - 10% per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra € 1 milione e € 5 milioni.Per ottenere il contributo è necessario presentare richiesta in via telematica all'Agenzia delle Entrate che definirà tramite provvedimento modalità, contenuti e termini di presentazione delle domande.

Crediti d'imposta

- È concesso un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del **canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale alle imprese con ricavi inferiori a € 5 milioni nel 2019, che abbiano subito un decremento del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (art. 28).
- Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di **misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro**, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000 (art. 120). Sono inclusi tra gli interventi ammissibili anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza.
- È concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino ad un massimo di € 60.000 per ogni beneficiario) per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti** (art. 125). Tra le altre, sono ammissibili anche le spese sostenute per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

Agevolazioni per lo sviluppo e la produzione di prodotti connessi al Covid-19

- Attraverso gli artt. 58 e 59 viene data la possibilità a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio di stabilire misure di aiuto per:
 - la costruzione o il miglioramento di infrastrutture di prova e di upscaling (fino alla prima applicazione industriale) che contribuiscano allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19;
 - la produzione di prodotti connessi al Covid-19.

Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili. Tra i prodotti connessi al Covid-19 sono inclusi: medicinali e trattamenti contro il Covid-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Per gli investimenti per le infrastrutture, l'aiuto potrà coprire il 75% dei costi ammissibili; mentre per la produzione, l'aiuto potrà arrivare all'80% dei costi ammissibili.

Agevolazioni per la R&S e l'innovazione

- Attraverso l'art. 57, viene data la possibilità a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio di proporre **aiuti per la ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli**

effetti derivanti dalla attuale emergenza Covid-19.

Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e andranno a coprire fino al 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e fino all'80% per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

Le spese ammissibili riguarderanno tutte le fasi necessarie per il progetto di ricerca e sviluppo. Tra gli altri potranno essere inclusi anche i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di dispositivi medici, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati.

- È stato incrementato il **credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 244). Il credito è aumentato dal 12% al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.
- Con l'art. 42 è istituito il "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Il Fondo, che avrà una dotazione di € 500 milioni per il 2020, sarà gestito da ENEA, attraverso la costituzione della "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.



Misure per le infrastrutture e i trasporti

- Vengono stanziati a favore di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) rispettivamente 115 milioni di euro per il periodo 10 marzo-30 giugno 2020 e 155 milioni di euro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020, al fine di compensare i minori introiti e rilanciare il servizio di trasporto ferroviario. In questi periodi RFI a sua volta dispone una **riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci**, secondo quanto indicato nell'art. 196.
- Secondo l'art. 197 (Ferrobonus e Marebonus), vengono stanziati 30 milioni di euro nell'anno 2020 per **l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale** e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (comma 647 della L. 28 dicembre 2015 n. 208). Sono inoltre stanziati 20 milioni di euro per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (comma 648 della L. 28 dicembre 2015 n. 208).
- In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza, è istituito un fondo presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti nel quale sono stanziati 6 milioni di euro per le Autorità di Sistema Portuale che **possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori** (art. 36 codice della Navigazione. art. 16,17 e 18 della L. 28 gennaio L. 28 gennaio 1994 n. 84, art. 92 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio oppure per i canoni dal 1 agosto al 31 dicembre se si dimostra di aver avuto, nei rispettivi periodi di riferimento, una diminuzione del fatturato, secondo quanto riportato nell'art. 199. La durata di alcune autorizzazioni e concessioni, come ad.es. la concessione di aree e banchine (art. 18 della L. 28 gennaio 1994 n. 84), è inoltre prorogata di 12 mesi (ved. comma 3 art. 199).

Entrata in vigore

Il Decreto-Legge è entrato in vigore il 19 maggio 2020 e dovrà essere convertito in Legge.

Allegati

	DL 19 maggio 2020 n. 34 - DL Rilancio
	Elenco articoli DL 19 maggio 2020 n. 34 - DL Rilancio

Note

- (1) *GuRI n. 128 S.O. n. 21/L del 19 maggio 2020, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- (2) *In merito agli obblighi informativi ed alle comunicazioni si rinvia alla Circolare IND 41/20 del 28 febbraio 2020*